

Il Presidente

VIA MAIL/PEC

Prot. n. 6694



Roma, 25 marzo 2022

Spett.le

**Consiglio Nazionale Forense**

**Il Presidente ed il Comitato organizzatore congresso**

[congressonazionaleforense@consigionazionaleforense.it](mailto:congressonazionaleforense@consigionazionaleforense.it)

[congressonazionaleforense@pec.cnf.it](mailto:congressonazionaleforense@pec.cnf.it)

[congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it](mailto:congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it)

Spett.le

**Organismo Congressuale Forense**

[amministrazione@organismocongressualeforense.news](mailto:amministrazione@organismocongressualeforense.news)

**Oggetto: votazioni delegati XXXV congresso nazionale forense di Lecce.**

**Chiarimenti in ordine all'espressione del voto e alla formazione della graduatoria degli eletti.**

In relazione all'oggetto si chiedono cortesi ed urgenti chiarimenti alla luce di quanto segue.

L'attuale formulazione dell'art. 4 (Delegati al Congresso), comma 5, recita dello Statuto congressuale prevede che: *“Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno novanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, in uno o più giorni secondo quanto stabilito dai singoli C.O.A., si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 12.07.2017 n. 113, nel testo vigente alla data del 5.10.2018, limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati”*.

In tale disposizione statutaria non è presente un rinvio espresso alla disciplina dettata dalla L. 113/2017 in ordine alla espressione del voto e, in particolare, all'art. 10 L. 113/2017 che -al comma 5- disciplina le modalità di attuazione della riserva di genere nell'espressione del voto.

Tuttavia lo stesso Statuto rinvia all'art. 14 L. 113/2017 per quanto riguarda lo scrutinio delle schede, dove però è prevista espressamente, al comma 2, la nullità delle schede prive delle caratteristiche di cui all'art. 10 L. 113/2017 con ciò, dunque, potendosi ritenere applicabile anche tale disciplina alle operazioni elettorali congressuali.

Dunque, alla luce dell'oscurità interpretativa del combinato disposto della disciplina statutaria e di quella legislativa richiamata (solo in parte) dalla prima occorre chiarire:

- 1) quanti voti di preferenza può esprimere il singolo elettore (per esempio, a Roma su 52 eligendi quanti voti di preferenza può esprimere il singolo elettore? 52 ovvero 39?);
- 2) se l'elettore nelle preferenze espresse debba o meno rispettare una quota di riserva per il genere meno rappresentato;
- 3) se nella formazione della graduatoria finale degli eletti debba tenersi conto o meno ed in che misura della tutela del genere meno rappresentato.



Si evidenzia l'urgenza di fare pervenire una cortese nota di riscontro, dovendosi dare istruzioni alla società già aggiudicatrice della selezione per il voto elettronico ed essendo la questione prevedibilmente di interesse di tutti i Consigli presso i quali si terranno le votazioni.

Sarebbe poi utile la predisposizione di una specifica tabella chiarificatrice sul modello di quella allegata alla L. 113/2017 e, a tal fine, si precisa che il numero di iscritti all'Ordine forense romano alla data del 31.12.2021 era di 26.103.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Tanti cordiali saluti.

Antonino Galletti